CAMERA DEI DEPUTATI N. 3971-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (MORATTI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (TREMONTI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA (MAZZELLA)

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca

Presentato il 14 maggio 2003

(Relatore: **PALMIERI**)

NOTA: La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 4 giugno 2003, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3971

rilevato che nel titolo del provvedimento, che menziona l'oggetto degli articoli 1 e 2, non si dà conto del contenuto dell'articolo 3, relativo all'indizione di una sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 1, relativamente alla parte che disciplina la nuova denominazione del fondo e le relative regole di funzionamento, si chiarisca se il riferimento all'anno 2003 riguardi l'applicazione della disposizione nella sua interezza, ovvero unicamente la specifica procedura di riparto delle risorse ivi delineata valutando, conseguentemente, l'opportunità di riformulare la disposizione stessa come novella agli articoli della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 3, comma 1, si valuti l'opportunità, in luogo di prevedere una « deroga » ad una disposizione di rango regolamentare, di fare riferimento all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 85/432/CEE, che consente l'indizione della sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista. Peraltro, la disposizione, rimandando ad una ordinanza ministeriale, non appare di immediata applicabilità;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 2, relativo alla promozione di corsi di dottorato di ricerca, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire quale sia il soggetto cui spetta l'individuazione della quota da riservare allo svolgimento di tali corsi (se il Ministro ovvero le università) e a quali criteri debba attenersi.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3971 di conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, come risultante dall'approvazione di emendamenti in Commissione;

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge, disponendo l'utilizzo di risorse statali, appaiono riconducibili alla materia « sistema contabile dello Stato »;

rilevato altresì che la materia « università », non espressamente contemplata dall'articolo 117 della Costituzione, appare riconducibile in parte alla materia « norme generali sull'istruzione » che l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, e in parte a quella « istruzione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione riserva alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

rilevato inoltre che la potestà legislativa statale in materia universitaria trova fondamento anche nell'articolo 33 della Costituzione;

rilevato infine che le disposizioni recate dal decreto-legge interessano anche le materie « ricerca scientifica e tecnologica » e « professioni », che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente dello Stato e delle regioni;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 3971, di conversione del decreto-legge n. 105 del 2003, recante disposizioni urgenti per le università e la ricerca, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2003, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca (C. 3971 Governo),

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

PARERI DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), esaminato il disegno di legge n. 3971, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la possibilità di procedere a nuove assunzioni senza oneri per lo Stato sia di carattere permanente, anziché limitata al solo 2003.

(parere espresso il 27 maggio 2003)

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato), esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3971, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo

determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa senza oneri per lo Stato sia di carattere permanente, anziché limitata al solo 2003.

(parere espresso il 4 giugno 2003)

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3971 « Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca »;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: «l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro » le seguenti: «gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2003;

tenuto conto che all'articolo 3, comma 1, si prevede l'indizione di una sessione straordinaria per l'anno 2003 degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista al fine di consentire ai laureati con percorso formativo quadriennale che abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1º novembre 1993 di conseguire l'abilitazione professionale entro il termine ultimo del 1º novembre 2003, fissato dalla direttiva 2001/19/CE;

considerato che la predetta direttiva 2001/19/CE, prendendo atto che la normativa italiana prevedeva una formazione non con-

forme alle condizioni di formazione previste dalla direttiva 85/432/CEE, ha introdotto una novella a tale direttiva volta a consentire all'Italia di continuare ad applicare la propria normativa interna alle persone che hanno iniziato la loro formazione in farmacia prima del 1º novembre 1993 concludendola anteriormente al 1º novembre 2003;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

TESTO DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.

ART. 1.

- 1. È convertito in legge il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.
- 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.

Art. 1.

- 1. Il decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 - 2. Identico.

Allegato.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, alinea, dopo le parole: « indifferibile esigenza » sono inserite le seguenti: « di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, » e le parole: « per l'anno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2003 »;

al comma 1, lettera c), *le parole*: «, in determinate aree scientifico-disciplinari, » *sono soppresse*;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera *c*) »;

al comma 3, le parole: « dell'articolo 10 » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 10-bis ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

- « Art. 1-bis. (Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università). 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
- *a)* valutare efficacia ed efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio;
- b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
- c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e dei fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
- d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali;
- *e)* supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
- f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, alla Anagrafe nazionale di cui al comma 1».

All'articolo 2:

al comma 2, il capoverso «13-bis.» è sostituito dal seguente:

« 13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università».

All'articolo 3:

nella rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: « e norme in materia di abilitazione professionale »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni d'esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 ».

Il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali ».

Decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2003.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ripartire, nel corrente anno, le risorse finanziarie tra le università, destinando i fondi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, al sostegno di servizi agli studenti, al potenziamento della mobilità interuniversitaria degli studenti stessi, alla incentivazione delle iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, nonché all'incremento del numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di consentire agli enti di ricerca ed alle università di assumere personale a tempo determinato, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato;

Ritenuta, infine, la straordinaria necessità ed urgenza di indire una sessione straordinaria di esame di Stato per l'anno 2003, al fine di consentire a coloro che abbiano conseguito la laurea in farmacia, a compimento di un percorso formativo quadriennale, iniziato anteriormente al 1º novembre 1993, di concludere la formazione anteriormente al 1º novembre 2003, come previsto dall'articolo 12 della direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001;

Vista la deliberazione dei Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali.

(segue: testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

- 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di « Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti » e, per l'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
- *a)* sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, anche nell'ambito del programma di mobilità dell'Unione europea Socrates-Erasmus, mediante l'erogazione di borse di studio integrative;
- b) assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea specialistica e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- c) promozione, in determinate aree scientifico-disciplinari, di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- *d)* finanziamento di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- *e)* incentivazione per le iscrizioni a corsi di studio inerenti ad aree disciplinari di particolare interesse nazionale e comunitario.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Articolo 1.

(Iniziative per il sostegno degli studenti universitari e per favorirne la mobilità).

- 1. Al fine di sopperire alla indifferibile esigenza di incentivare l'impegno didattico dei professori e dei ricercatori, di assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti, di potenziare la mobilità internazionale degli studenti stessi, di incentivare le iscrizioni a corsi di studio di particolare interesse nazionale e comunitario, di incrementare il numero dei giovani dotati di elevata qualificazione scientifica, il Fondo previsto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, assume la denominazione di «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti » e, a decorrere dall'anno 2003, è ripartito tra gli atenei in base a criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane ed il Consiglio nazionale degli studenti universitari, per il perseguimento dei seguenti obiettivi, ferme restando le finalità di cui all'articolo 4, comma 4-bis, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268:
 - a) identica;
 - b) identica;
- c) promozione di corsi di dottorato di ricerca, inseriti in reti nazionali ed internazionali di collaborazione interuniversitaria, coerenti con le linee strategiche del Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
 - d) identica;
 - e) identica.

(segue: testo del decreto-legge)

- 2. Per i fini di cui al comma 1, lettera c), viene riservata anche una quota **percentuale** delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210.
- 3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere *a*) e *b*), si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
- 4. Le eventuali economie di spesa accertate dalle università in sede di approvazione del conto consuntivo 2002, derivanti dalle risorse acquisite per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori per gli anni 1999, 2000 e 2001, nonché quelle già assegnate per le stesse finalità per l'anno 2002 e non ancora impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono utilizzate per assicurare un adeguato livello di servizi agli studenti.
- 5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

- 2. Il decreto ministeriale di cui al comma 1 riserva altresì una quota delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, per i fini di cui al comma 1, lettera *c*).
- 3. Agli assegni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, si applicano le disposizioni dell'articolo 10-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, ed in materia previdenziale quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.
 - 4. Identico.

5. Identico.

ARTICOLO 1-bis.

(Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università).

- 1. Per i fini di cui all'articolo 1, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università, avente, in particolare, i seguenti obiettivi:
- a) valutare efficacia ed efficienza dei processi formativi attraverso il monitoraggio tempestivo delle carriere degli iscritti ai vari corsi di studio:
- b) promuovere la mobilità nazionale e internazionale degli studenti agevolando le procedure connesse ai riconoscimenti dei crediti formativi acquisiti;
- c) fornire elementi di orientamento alle scelte attraverso un quadro informativo sugli esiti occupazionali dei laureati e dei fabbisogni formativi del sistema produttivo e dei servizi;
- d) individuare idonei interventi di incentivazione per sollecitare la domanda e lo sviluppo di servizi agli studenti, avendo come riferimento specifiche esigenze disciplinari e territoriali;
- e) supportare i processi di accreditamento dell'offerta formativa del sistema nazionale delle istituzioni universitarie;
- f) monitorare e sostenere le esperienze formative in ambito lavorativo degli studenti iscritti, anche ai fini del riconoscimento dei periodi di alternanza studio-lavoro come crediti formativi.

(segue: testo del decreto-legge)

Articolo 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca).

- 1. Il quarto periodo del comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso.
- 2. Dopo il comma 13 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è inserito il seguente:
- « 13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni di personale a tempo determinato, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono altresì consentite assunzioni di personale a tempo determinato per l'attuazione di progetti di ricerca, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università ».

Articolo 3.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista).

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, primo comma, del regolamento sugli esami di Stato, approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957, con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è indetta, per l'anno 2003, una sessione

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con propri decreti, individua, sentiti la Conferenza dei rettori delle università italiane, il Consiglio universitario nazionale, il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario e il Consiglio nazionale degli studenti universitari, i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi delle università e da trasmettere periodicamente, con modalità telematiche, alla Anagrafe nazionale di cui al comma 1.

Articolo 2.

(Disposizioni per il funzionamento delle università e degli enti di ricerca).

- 1. Identico.
- 2. Identico:

« 13-bis. Per l'anno 2003, per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, l'Agenzia spaziale italiana, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatti comunque salvi le assunzioni di personale a tempo determinato ovvero i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, i cui oneri ricadono su fondi derivanti da contratti con le istituzioni comunitarie ed internazionali di cui all'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e da contratti con le imprese; per le medesime istituzioni sono comunque consentite assunzioni di personale a tempo determinato nonché la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del fondo di finanziamento degli enti o del fondo di finanziamento ordinario delle università».

Articolo 3.

(Sessione straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione alla professione di farmacista e norme in materia di abilitazione professionale).

1. Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

straordinaria di esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, riservata ai laureati in farmacia con percorso formativo quadriennale, i quali abbiano iniziato la loro formazione anteriormente al 1º novembre 1993. I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

Articolo 4.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 2003.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.

Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.

Mazzella, Ministro per la funzione pubblica.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

1-bis. I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, e ai relativi decreti attuativi, fino alle sessioni d'esame di Stato di abilitazione professionale dell'anno 2006, svolgono le prove degli esami di Stato per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.



€ 0,52

14PDI.0044650